



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13/03/2023, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1905/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "ripetizione di indebito" e vertente

TRA

CECERE Giovanni rapp.to e difeso dagli avvocati Sergio Carozza e Domenico Carozza ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Caserta alla Via Battisti 103.

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso dagli avv.ti Davide Catalano, Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 14.03.2022, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 19.05.2021 con il quale l'Istituto Previdenziale chiedeva la restituzione della somma di € 19.252,20 indebitamente riscossa a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal 04.05.2019 al 30.04.2021, a seguito del licenziamento intervenuto in data 28.04.2019 con la CO.MA.P. Sud deducendo che la predetta risultava dovuta atteso che non vi era stata l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro al momento del recesso nei suoi aspetti giuridici ed economici.

Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla integrale prestazione NASPI a seguito della

domanda presentata in data 29/04/2019; di accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a ricevere e conservare la prestazione NASPI per l'importo di euro 19252,20 per il periodo dal 04-05-2019 al 30-04-2021; accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 19.05.2021 e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento in favore della ricorrente delle somme eventualmente non pagate o recuperate sul maggior importo di euro 19252,20 dovuto dall'Istituto. Vinte le spese di lite con distrazione

Instauratosi il contraddittorio l'Inps si costituiva in giudizio che resisteva all'avverso ricorso rappresentando, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per poter godere della predetta prestazione atteso che, in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza di reintegra del 02.06.2021, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, il datore di lavoro del ricorrente CO.MA.P SUD aveva provveduto a ripristinare il rapporto di lavoro avendo comunicato, per il periodo in contestazione, flussi relativi alle retribuzioni imponibili erogate all'ex dipendente con l'indicazione della contribuzione da versare, e poi effettivamente versata all'Istituto Previdenziale con modelli F24.

Ciò premesso concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

Ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.

Nel merito giova premettere che la cd. NASPI è una prestazione economica introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015 (in precedenza ASPI, introdotta dalla l. n. 92/2012 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013) che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali; è dunque una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

Ai sensi dell'art.3 D. Lgs n.22/2015, la Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

Ebbene il ricorrente, all'atto della domanda, risultava disoccupato in seguito alla cessazione del rapporto per licenziamento collettivo intimato, con missiva del 26.04.2019, risultando lo stesso in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni con decorrenza dal 26.04.2019; tant'è che, sussistendone le condizioni, la sede Inps di Caserta erogava il suddetto trattamento.

Per quanto si legge nella relazione amministrativa (cfr. in atti), in data la sede Inps di Caserta riceveva l'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord del 26.02.2021 con la quale il giudice, accogliendo le richieste del lavoratore, annullava il licenziamento irrogato a Cecere Giovanni in data 28.04.2019 e per l'effetto condannava la COMAP Sud s.r.l. a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetari, dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino alla reintegra. Inoltre, in data 08/03/2021 il datore di lavoro provvedeva ad inviare i flussi Uniemens ed ad effettuare il pagamento dei contributi.

Pertanto l'Istituto, reputava venuto meno il requisito dello stato di disoccupazione alla data della domanda di Naspi e, pertanto, provvedeva a revocare la prestazione per insussistenza di uno dei requisiti di legge, con successiva notifica della richiesta di restituzione delle somme percepite presuntivamente divenute indebite, per cui oggi è causa.

Senonché, il ricorrente ha fatto rilevare di non essere mai stato in concreto reintegrato nel posto di lavoro benché tanto fosse stato statuito dall'ordinanza conclusiva dell'impugnativa del licenziamento.

Ora, non v'è dubbio che la fase sommaria del giudizio di impugnativa del licenziamento si definisce con ordinanza ex art. 1, comma 49, Legge n. 92/2012 immediatamente esecutiva, ma suscettibile di essere sospesa o revocata con la successiva "sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57" della medesima legge n. 92/2012, art. 1, il giudizio di opposizione.

Nella specie nulla è dedotto circa l'instaurazione del giudizio di opposizione e deve ritenersi esecutiva la predetta ordinanza di reintegra come espressamente previsto dalla legge n. 92/2012.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. da ultimo Cass. n. 21158/2019, n. 23306/2019) è consolidata nel ritenere che le prestazioni assistenziali da disoccupazione non siano detraibili dal risarcimento del danno dal licenziamento illegittimo. Non si tratta infatti di importi qualificabili come compensi ricavati aliunde, bensì di prestazioni pubbliche di cui – soltanto in caso di reintegra giudiziale cui il datore abbia dato corso - sopravviene il carattere indebito con conseguente obbligo di restituzione all'Inps.

Senonché, il ricorrente ha fatto rilevare di non essere mai stato in concreto reintegrato nel posto di lavoro benché tanto fosse stato statuito dall'ordinanza conclusiva dell'impugnativa del licenziamento.

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione, ricostituendo "de iure" il rapporto, ne ripristinano integralmente anche l'originario contenuto obbligatorio. Con la conseguenza che, in caso di annullamento del licenziamento, si ha la ricostituzione giuridica del rapporto di lavoro con effetto ex tunc.

Il che significa, con riferimento alle indennità di disoccupazione, che esse devono essere restituite solo nel caso di reintegrazione del lavoratore, poiché solo in quel caso il rapporto deve essere considerato come mai risolto.

Discorso diverso è se, invece, pur essendo stato annullato il licenziamento, non sia stato possibile reintegrare il lavoratore, per ragioni imputabili all'azienda, perché, in questi casi, il lavoratore non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione percepite, non essendo venuto meno lo status di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro (cfr. Corte di Cassazione, 15 settembre 2021, n. 24950).

L'INPS ha infatti diritto alla ripetizione dell'indebito solo nel caso di effettiva ricostituzione del rapporto, essendo le indennità in parola condizionate alla situazione di disoccupazione del lavoratore, una condizione che viene meno solo quando il lavoratore viene riammesso in servizio come se il rapporto non si fosse mai interrotto e non per il sol fatto di un mero accertamento giudiziale, a cui poi non è stato possibile dare esecuzione. La sola sentenza che elimina gli effetti del licenziamento, se pure definitiva, non è dunque sufficiente a legittimare la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore.

In sintesi, il lavoratore è costretto a restituire le somme ricevute a titolo di indennità di disoccupazione solo quando vi sia stata «l'effettiva ricostituzione del rapporto, anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione del rapporto di lavoro».

L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione, difatti, è l'involontaria disoccupazione per mancanza di inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma determinato da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38, II comma, della Costituzione.

E' stato altresì chiarito che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione "non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo", mentre "l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la

contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (cfr. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980).

Solo "una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione" le *indennità di disoccupazione* "potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti", così non potendo, peraltro, le stesse "essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18" (cfr. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007).

Pertanto, come statuito dalla Corte di legittimità, non può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege". In particolare la Corte di legittimità ha chiarito, che *"elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto . In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione"* (cfr. Corte di Cassazione n. 24950/2021)

Ebbene va evidenziato che la restituzione della Naspi, indebitamente percepita, attiene al periodo dal 4.5.2019 al 30.04.2021.

Tanto premesso va rilevato che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) ed ancora "il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni." (cfr. Corte di Cass. Sezioni unite 04.08.2010 n° 18046/2010).

Ebbene la parte attrice ha dedotto che, pur essendo intervenuta l'ordinanza di reintegra, non vi sia stata l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti giuridici ed economici. Tuttavia non ha fornito adeguata prova della sussistenza di tale circostanza.

Al contrario, dalle risultanze istruttorie, vi sono elementi che fanno ritenere che vi sia stata la ricostituzione del rapporto di lavoro con effetti ex tunc. Invero, dall'estratto contributivo e dalla

documentazione versata dall'Inps, si evince chiaramente che il datore di lavoro CO.MA.P SUD ha comunicato all'Inps i flussi relativi alle retribuzioni imponibili erogate al Cecere (UNIEMENS) con l'indicazione della contribuzione da versare ed ha poi, effettivamente versato, all'Istituto Previdenziale la contribuzione dovuta al lavoratore nel periodo in contestazione (cfr. estratto contribuzione produzione Inps). A ciò va aggiunto che, sempre analizzando l'estratto contributivo del Cecere, risulta che il rapporto di lavoro con la CO. MAP Sud spa risulta ancora in essere.

Pertanto, da tali elementi indiziari può ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto, il rapporto di lavoro è stato regolarmente ricostituito dal punto di vista retributivo e contributivo

A ciò va aggiunto che, nel periodo in oggetto, è incontestato che il ricorrente abbia anche intrattenuto un altro rapporto di lavoro. Invero dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della PACIFICO LIBRI dal 19-07-2019 al 30-09-2019, percependo, peraltro, la relativa retribuzione ed ottenendo l'accredito della contribuzione (cfr. estratto contributivo e dichiarazioni rese nel ricorso introduttivo)

Alla luce delle risultanze istruttorie non può ritenersi adeguatamente provato lo stato di "disoccupazione involontario" – per il periodo in contestazione - richiesto quale necessario presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale .

Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di istruttoria

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta il ricorso

2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Inps, liquidate in euro 1480,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella